



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TRENTACOSTE, ROMANO, AUDDINO, CAMPAGNA, CROATTI, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MANTOVANI, NOCERINO, ROMAGNOLI, RUSSO e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2021

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento
e i loro collaboratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di disciplinare il rapporto di lavoro tra i parlamentari e i rispettivi collaboratori, per porre fine all'annosa questione dell'inquadramento contrattuale di questi ultimi.

Nonostante le Camere mettano a disposizione di ciascun parlamentare apposite somme destinate al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, all'interno del Parlamento si rileva che almeno una parte dei collaboratori non ha un regolare contratto e il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene utilizzato in modo distorto. Ciò non è concepibile, principalmente per la dignità del lavoratore che viene calpestata, ma anche per la mancanza di trasparenza richiesta al mondo politico e alle istituzioni da parte dell'opinione pubblica.

Altre volte, pur in presenza di un contratto, i parlamentari abusano delle forme di lavoro con cui vengono contrattualizzati i propri collaboratori, i quali si vedono privati delle tutele necessarie. Tutto questo avviene, principalmente, perché non è previsto uno specifico inquadramento contrattuale: di fatto, i collaboratori parlamentari vengono equiparati ai dipendenti di studi professionali.

Appare dunque necessario tutelare la figura professionale del collaboratore parlamentare, anche attraverso una regolamentazione chiara e trasparente che possa determinare il contenuto essenziale dei contratti stipulati, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello normativo.

Il presente disegno di legge stabilisce quindi che il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni

parlamentari, è di tipo subordinato e, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata commisurata a quella della legislatura.

I membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro con il coniuge, con il convivente ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado, nonché con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la retribuzione dei collaboratori parlamentari, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dovranno disciplinare con proprie deliberazioni le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori medesimi, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun parlamentare.

Si precisa che la retribuzione del collaboratore parlamentare non può in ogni caso essere inferiore ai minimi contrattuali definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti, commisurata alla natura e all'orario della prestazione. Ciascun membro del Parlamento può inoltre attivare contratti di tirocinio, ma esclusivamente nel caso in cui impieghi almeno due collaboratori.

Si prevede inoltre l'inquadramento dei collaboratori parlamentari distinguendo tra collaboratore legislativo, di ufficio stampa, di segreteria o addetto ai rapporti con il territorio.

Al fine di capitalizzare le competenze acquisite dai collaboratori parlamentari, si pre-

vede infine di istituire un Registro comune dei collaboratori parlamentari, pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico, mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali delle Camere. L'iscrizione gratuita al predetto Registro da parte del collaboratore permetterà la frequenza di corsi di aggiornamento e studio promossi dalle pubbliche amministrazioni. I Parlamentari eletti

potranno consultare l'elenco degli iscritti al Registro dei collaboratori parlamentari, consultare i loro profili e, in seguito alla stipula del contratto, usufruire delle loro competenze. Ciò permetterà anche al neoeletto parlamentare di avvalersi di una risorsa altamente qualificata, che possa supportarlo nell'esercizio del suo mandato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Collaboratori parlamentari)

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori parlamentari da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti.

2. Il contratto di collaboratore parlamentare è di tipo subordinato e reca le indicazioni delle mansioni svolte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché dell'orario settimanale di lavoro, che non può comunque superare le 40 ore per l'attività svolta a tempo pieno. Il collaboratore può essere tenuto a effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di grave urgenza o aumento eccezionale di lavoro. Le ore di straordinario di cui al precedente periodo non danno diritto né a compensazione né a retribuzione. Per il recesso dal contratto si applicano le disposizioni dell'articolo 2118 del codice civile, con un preavviso comunque non inferiore a trenta giorni.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di

cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati.

4. I membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge, con il convivente ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado, nonché con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

5. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro subordinato di cui al presente articolo, gli organi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente legge, individuando la documentazione necessaria ai fini della certificazione del regolare rapporto di lavoro per il rilascio delle attestazioni qualificanti il personale di collaborazione.

6. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

7. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3.

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)

1. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con proprie deliberazioni adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle

somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza opportunamente ricalcolate biennialmente in base agli incrementi stipendiali medi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono, in nome e per conto dei membri del Parlamento datori di lavoro, alla verifica della regolarità del contratto, alla predisposizione della busta paga, al pagamento della retribuzione, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolare rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La retribuzione del collaboratore parlamentare non può in ogni caso essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti, commisurata alla natura e all'orario della prestazione. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano retribuzioni non inferiori ai minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.

3. La Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e siano rispettati i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione.

4. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, possono altresì stabilire ulteriori condizioni per lo svolgimento

dell'attività dei collaboratori parlamentari presso le sedi e gli uffici delle Camere.

5. Ciascun membro del Parlamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, può impiegare per la retribuzione di uno o due collaboratori parlamentari l'importo a tal fine destinato dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati previste dal primo periodo del comma 1. Oltre tali limiti di spesa, ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. Nei casi di cui al presente comma, la Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento provvede al pagamento delle retribuzioni e agli altri adempimenti previsti dal comma 1, trattenendo dal trattamento spettante al medesimo membro del Parlamento le somme eccedenti l'importo determinato ai sensi del primo periodo del comma 1.

6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ciascun membro del Parlamento può attivare contratti di tirocinio esclusivamente nel caso in cui impieghi già almeno due collaboratori ai sensi del presente articolo. Al tirocinante è comunque riconosciuto un rimborso spese mensile.

Art. 4.

(Inquadramento dei collaboratori parlamentari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Uffici di presidenza delle Camere, sentiti i rappresentanti dei lavoratori, ove nominati, definiscono i requisiti, l'inquadramento e i relativi livelli retributivi dei collaboratori parlamen-

tari titolari di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2, distinguendo tra:

a) collaboratore legislativo, con mansioni, di redazione di atti parlamentari e di sindacato ispettivo nonché di elaborazione, di redazione e di analisi dei progetti di legge;

b) collaboratore dell'ufficio stampa, con mansioni di gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione;

c) collaboratore di segreteria, con mansioni di organizzazione e di coordinamento della segreteria politica del membro del Parlamento presso il Senato della Repubblica o la Camera dei deputati, di gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extra-parlamentari, dei servizi di dattilografia e di copia;

d) collaboratore addetto ai rapporti con il territorio, con mansioni prevalenti legate allo svolgimento di relazioni esterne.

2. Al fine di promuovere la professionalizzazione del ruolo di collaboratore parlamentare, gli Uffici di presidenza delle Camere possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento con frequenza obbligatoria per i collaboratori legislativi di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Ai collaboratori parlamentari di cui al presente articolo si applica la disciplina relativa all'assicurazione sociale per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Art. 5.

(Registro comune dei collaboratori parlamentari e codice etico)

1. Con deliberazioni adottate d'intesa dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è istituito il Registro comune dei collaboratori

parlamentari. Le deliberazioni di cui al presente comma disciplinano altresì, sulla base dell'iscrizione nel Registro, l'accesso dei collaboratori parlamentari alle sedi delle Camere nonché le forme attraverso le quali è assicurata la pubblicità del Registro anche mediante pubblicazione nei siti *internet* istituzionali di ciascuna Camera.

2. Il collaboratore parlamentare, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, si iscrive, senza alcuna spesa, nel Registro comune dei collaboratori parlamentari.

3. L'iscrizione nel Registro dei collaboratori parlamentari è titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.

4. Unitamente al contratto di cui all'articolo 2, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico, che preveda l'osservanza dell'obbligo di riservatezza, approvato, d'intesa, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, che possono prevedere, per i casi più gravi, la rescissione del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare.

Art. 6.

(Risoluzione del contratto)

1. Ferme restando le disposizioni previste all'articolo 2, commi 1 e 2, il contratto di collaboratore parlamentare si risolve per:

a) termine del mandato del membro del Parlamento indipendentemente dalla causa;

b) risoluzione anticipata del contratto alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente stabilito;

c) dimissioni alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente stabilito, che non può comunque essere inferiore a un mese;

d) mancato rispetto del codice etico di cui all'articolo 5, comma 4;

e) venir meno delle condizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di collaboratore parlamentare.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai contratti di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulati successivamente alla definizione dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Entro il 1° gennaio 2022 le parti provvedono a conformare alle disposizioni della presente legge i contratti già in vigore.

€ 1,00